

Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto e finalità

CAPO II CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE AGLI ENTI LOCALI

- art. 2 enti locali destinatari dei finanziamenti
- art. 3 modalità di presentazione della domanda
- art. 4 criterio per il riparto delle risorse
- art. 5 rendicontazione
- art. 6 revoca dei finanziamenti agli enti locali

CAPO III REQUISITI E CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI

- art. 7 soggetti beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità
- art. 8 interventi finanziabili e spese ammissibili
- art. 9 spese non ammissibili
- art. 10 limiti di importo del contributo

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI

- art. 11 emanazione del bando
- art. 12 termini e modalità di presentazione della domanda agli enti locali
- art. 13 formazione della graduatoria

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 14 disposizioni transitorie
- art. 15 rinvio
- art. 16 entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi ai cittadini per l'installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni, ai sensi dell'articolo 4 bis della legge

regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

CAPO II

CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE AGLI ENTI LOCALI

art. 2 enti locali destinatari dei finanziamenti

1. Sono destinatari dei finanziamenti di cui al presente regolamento gli enti locali che, al momento della presentazione della domanda, siano:
 - a) Comuni singoli;
 - b) enti capofila di gestioni associate tra Comuni non partecipanti all'Unione territoriale intercomunale (di seguito Unione) di riferimento, tra Unioni e tra Unioni e Comuni non partecipanti all'Unione di riferimento, per conto degli enti stessi.
 - c) Unioni territoriali intercomunali, in nome e per conto dei Comuni che vi partecipano, fatti salvi diversi accordi fra Comuni e Unione di riferimento;
2. Le gestioni associate di cui al comma 1, lettera b) possono essere quelle costituite per la gestione associata delle funzioni di polizia locale o quelle appositamente costituite per la gestione associata del progetto finanziato con il presente Regolamento.
3. E' inammissibile la domanda presentata singolarmente da un ente, qualora l'ente capofila di una gestione associata di cui al comma 1, lettera b), abbia presentato domanda anche per l'ente medesimo. E' altresì inammissibile la domanda presentata dal Comune facente parte di una Unione, fatti salvi diversi accordi fra gli enti stessi.
4. Qualora intervengano variazioni successive nella composizione delle gestioni associate di cui al comma 1, lettera b), l'ente capofila si impegna a realizzare gli interventi in nome e per conto degli enti già partecipanti.

art. 3 modalità di presentazione della domanda

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali interessati alla concessione del finanziamento trasmettono, via PEC, apposita domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di gestioni associate, dal legale rappresentante dell'ente capofila, al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza (di seguito Servizio competente).
2. L'ente capofila delle gestioni associate di cui al comma 1, lettera b), allega alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale o per la gestione associata del progetto, vigenti al momento della presentazione della domanda.
3. Ai fini dell'istruttoria il Servizio competente provvede a richiedere agli interessati la documentazione mancante ovvero ulteriori informazioni. Gli enti sono tenuti a fornire quanto richiesto, a pena di inammissibilità dell'intervento, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Lo schema di domanda è approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione dedicata alle autonomie locali.

art. 4 criterio per il riparto delle risorse

1. Il direttore del Servizio competente provvede, entro il 28 febbraio di ogni anno, al riparto delle somme disponibili a bilancio in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio degli enti che presentano domanda di finanziamento o, nel caso di gestioni associate, alla popolazione complessiva di tutti i Comuni ad esse partecipanti al momento della presentazione della domanda, arrotondando il risultato ottenuto all'unità inferiore. La popolazione è calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat.
2. Eventuali risorse aggiuntive alle somme disponibili al bilancio dell'anno di riferimento sono ripartite tra gli enti che hanno presentato domanda di finanziamento e sono beneficiari delle risorse di cui al comma 1, applicando il medesimo criterio di riparto.
3. Il direttore del Servizio competente entro trenta giorni dal riparto provvede con decreto ad impegnare e a liquidare contestualmente le somme spettanti dandone comunicazione a ciascun beneficiario.

art. 5 rendicontazione

1. La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 maggio dell'anno successivo alla concessione del finanziamento, utilizzando l'apposito modulo approvato con decreto del direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione dedicata alle autonomie locali.
2. Gli enti locali provvedono alla restituzione delle somme non utilizzate. Qualora l'importo non superi i mille euro, si applica l'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, il direttore del Servizio competente adotta il decreto di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute.

art. 6 revoca dei finanziamenti agli enti locali

1. I finanziamenti concessi agli enti locali sono revocati in caso di:
 - a) mancato adempimento dell'obbligo dell'apposizione, in calce al bando, del logo di cui all'articolo 11, comma 4, nella misura del 20 per cento del finanziamento concesso;
 - b) mancata adozione del bando e della modulistica entro il termine previsto all'articolo 11, comma 1, nella misura del 100 per cento del finanziamento concesso;
 - c) mancata rendicontazione delle spese sostenute entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, nella misura del 100 per cento del finanziamento concesso.

CAPO III

REQUISITI E CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI

art. 7 soggetti beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere altresì i seguenti requisiti:
 - a) essere proprietari o comproprietari di un immobile o di parte di esso nel quale vi abbiano la residenza anagrafica;
 - b) essere residenti in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni in via continuativa;
 - c) essere residenti in un Comune singolo o facente parte di una forma associativa o di un'Unione, a condizione che, rispettivamente, il Comune singolo, l'ente capofila della gestione associata o l'Unione abbiano presentato domanda di finanziamento ai sensi dell'articolo 3.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e al momento dell'erogazione del contributo.

art. 8 interventi finanziabili e spese ammissibili

1. Con i contributi disciplinati dal presente Regolamento gli enti locali rimborsano le spese sostenute dai cittadini per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica nonché per eventuali spese professionali connesse.
2. I sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e i sistemi di videosorveglianza. Rientrano tra gli interventi:
 - a) installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, impianti di videocitofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, sistemi di allarme, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
 - b) acquisto e posa di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte.
3. Tutti i beni devono essere di nuova produzione e, ove previsto dalle normative vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alle norme stesse ed essere garantiti per almeno due anni.

4. Gli interventi sono eseguiti su immobili o porzioni di essi adibiti a residenza della persona fisica che richiede il contributo.
5. Sono ammissibili le spese il cui pagamento è avvenuto dall'1 gennaio al 30 settembre di ogni anno.
6. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è costituita dalla fattura o documento equivalente quietanzati o corredati da un documento attestante l'avvenuto pagamento, quale, tra l'altro, l'estratto conto.
7. In caso di comproprietà, dichiarata nella domanda di contributo, il pagamento può essere effettuato dal soggetto comproprietario diverso da quello che sottoscrive la domanda, che abbia gli stessi requisiti di cui all'articolo 7.

art. 9 spese non ammissibili

1. Sono esclusi gli interventi di installazione, acquisto e posa di: casseforti, cancelli di accesso e recinzioni poste a delimitazione della proprietà. Sono altresì esclusi i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza.
2. Sono esclusi dal contributo gli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici in condominio.

art. 10 limiti di importo del contributo

1. L'importo massimo di spesa ammessa a contributo è pari a euro 3.000,00, IVA inclusa. Non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a euro 1.000,00, IVA inclusa.
2. Il contributo erogabile è pari al 50 per cento della spesa ammessa e, pertanto, non potrà essere superiore a euro 1.500,00 e inferiore a euro 500,00.
3. Il contributo non è cumulabile con altri contributi da chiunque concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

CAPO IV

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI

art. 11 emanazione del bando

1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli enti locali beneficiari dei finanziamenti adottano ed emanano, a pena di decadenza, apposito bando e la modulistica necessaria per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e ne danno contestuale comunicazione al Servizio regionale competente.
2. Gli enti capofila delle gestioni associate e le Unioni e trasmettono il bando adottato a tutti i Comuni ad esse partecipanti.
3. Gli enti interessati dai finanziamenti devono dare adeguata pubblicità e diffusione ai bandi per garantirne la conoscibilità ai cittadini a cui sono destinati i contributi.
4. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti riportano in calce al bando emanato il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura «Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia». La grandezza del logo non deve essere inferiore a quella del logo degli enti locali beneficiari dei finanziamenti.

art. 12 termini e modalità di presentazione della domanda agli enti locali

1. Dall'1 maggio al 30 settembre di ciascun anno i soggetti interessati a richiedere i contributi presentano la domanda agli enti locali indicati nel bando di cui all'articolo 11, comma 1, con le modalità ivi previste.
2. Per ciascun immobile può essere presentata una sola domanda di contributo anche se la stessa può riguardare più tipologie finanziabili, comunque entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 10, comma 1.

art. 13 formazione della graduatoria

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, per la presentazione delle domande, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti provvedono alla formazione ed approvazione della graduatoria redatta in base all'indicatore ISEE in ordine crescente.
2. La mancanza dell'indicatore ISEE non dà luogo all'esclusione della domanda ma all'inserimento della stessa in coda alla graduatoria.
3. Nel caso in cui siano beneficiarie dei finanziamenti una gestione associata tra enti locali o un'Unione, la graduatoria è formata a livello di gestione associata o di Unione per tutti i cittadini dei Comuni ad esse partecipanti.
4. Per tutti i casi, a parità di indicatore ISEE, viene data preferenza al nucleo familiare in cui è presente il richiedente con periodo di maggiore residenza nel Comune singolo o in uno dei Comuni facenti parte della gestione associata o dell'Unione di riferimento. Le domande utilmente collocate in graduatoria sono soddisfatte secondo l'ordine della medesima e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. A seguito dell'approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e dell'espletamento delle procedure per la concessione dei contributi, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti concludono i procedimenti erogando il contributo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 14 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2018:
 - a) le domande degli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) il riparto delle somme disponibili di cui all'articolo 4, comma 1, è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - c) il direttore del Servizio competente con proprio decreto provvede entro trenta giorni dal riparto ad impegnare le somme spettanti dandone comunicazione a ciascun beneficiario ed entro il 28 febbraio 2019 alla relativa liquidazione;
 - d) gli enti locali beneficiari dei finanziamenti adottano ed emanano il bando e la modulistica di cui all'articolo 11, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera c);
 - e) i soggetti interessati a richiedere i contributi presentano la domanda agli enti locali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dal giorno successivo all'emanazione del bando e fino al 30 novembre 2018 relativamente alle spese sostenute entro tale data;

- f) gli enti locali beneficiari dei finanziamenti concludono i procedimenti ai sensi dell'articolo 13, comma 5, entro il 31 maggio 2019 ed effettuano la rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 1, entro il 31 luglio 2019.

art. 15 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE